

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità videoconferenza si sono incontrati:

L'azienda CORPO GUARDIE GIURATE SPA rappresentata dall'Amministratore Delegato Caffagni Ivano assistito dal Consulente del Lavoro Bertocchi Bruno

Filcams CGIL rappresentata da Pagaria Sandro  
Fisascat CISL rappresentata da Blanca Aurora  
Uiltucs rappresentata da Franzoni Stefano



alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali di Emilia Romagna e Lombardia.

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda CORPO GUARDIE GIURATE SPA, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Brodolini, n. 16, che applica il CCNL Vigilanza Privata/Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 161 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda CORPO GUARDIE GIURATE SPA, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per il personale occupato nel settore amministrativo/commerciale e per una minima parte del personale operativo per un periodo presunto dal 14/04/20 al 15/06/2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 14/04/2020 al 15/06/2020 inclusi, per n. 10 lavoratori di cui n. 7 impiegati amministrativo/commerciali sulla sede di Reggio Emilia e n. 3 guardie sulla sede di Mantova e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 40 per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere




o multipli di giornate intere.

- e) Le Parti convengono che indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione all'interno del singolo mese, l'Azienda riconoscerà la piena maturazione dei ratei di 13°, 14° ferie, ai permessi ROL e per le Ex-festività.
- f) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- g) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- h) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- i) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- l) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione delle/dei lavoratrici/ori ma l'Azienda CORPO GUARDIE GIURATE SPA s'impegna a consentire anche successivamente al termine dell'emergenza covid 19, che la/le O.S./OO.SS firmataria/e abbia/no la facoltà di effettuare assemblee con i lavoratori, anche solo di presentazione laddove non sia presente nessuna organizzazione sindacale. Il datore di lavoro s'impegna a consegnare alle/ai lavoratrici/tori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti della/e O.S./OO.SS firmataria/e.
- m) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per Filcams CGIL Pagaria Sandro \_\_\_\_\_



Per Fisascat CISL Blanca Aurora \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*

Per Uiltucs Franzoni Stefano

Per Corpo Guardie Giurate Spa Caffagni Ivano



*Handwritten signature*